

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

09 dicembre 2020

Alle aziende associate

COVID 19, DPCM DEL 3 DICEMBRE 2020: SANZIONI PREVISTE PER LE VIOLAZIONI

Gentili Associati.

Facciamo riferimento alla nostra circolare n. 587/2020, con la quale avevamo commentato le nuove disposizioni previste per gli spostamenti dal Dpcm del 3 dicembre 2020.

Il Ministero dell'Interno ora, con una nota del 7 dicembre 2020, chiarisce che, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Dpcm, sono applicabili le sanzioni generali, già stabilite dall'art. 4 del DL n. 19/2020, convertito con legge 22 maggio 2020 n. 35.

Più nel dettaglio, l'art. 4, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, ridotta del 30% (280 euro) se si provvede al pagamento entro 5 giorni.

La sanzione è aumentata fino ad un terzo, se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nel caso in cui venga presentata un'autocertificazione sugli spostamenti non veritiera, scatta il reato di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale, punito, in base all'art. 495 c.p., con la reclusione da 1 a 6 anni.

In caso di recidiva, la sanzione amministrativa è raddoppiata e la sanzione accessoria applicata in misura massima.

Per ogni ulteriore chiarimento l'Area Lavoro dell'Associazione rimane a disposizione.

Allegato: nota Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2020

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

